



Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n° 77 del 22/02/2024

OGGETTO: Diffida alle imprese individuali indicate nell'elenco allegato affinché comunichino il proprio domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese di Modena e contestuale avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio in caso di inadempienza

IL SEGRETARIO GENERALE

- Visto l'articolo 5 della legge 221/2012 - così come modificato dall'art. 37 d.l. n. 76/2020; conv. l. n. 120/2020 - che impone alle imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali di iscriversi nel registro delle imprese il domicilio digitale (già 'indirizzo di posta elettronica certificata' o PEC);
- Considerato che l'ufficio ha verificato che le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali aventi sede nella provincia di Modena, indicate nell'elenco allegato, non hanno comunicato il domicilio digitale (oppure erano titolari di un domicilio digitale che è stato a suo tempo cancellato d'ufficio e non è stato sostituito);
- Ritenuto che alle imprese individuali inattive siano in tutto assimilabili le imprese individuali formalmente attive ma da tempo non operative e per le quali ricorrono i presupposti della cancellazione d'ufficio di cui all'art. 2 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247;
- Considerato che, in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 sopra ricordato, le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale o che, a seguito di cancellazione, non lo hanno sostituito, devono essere diffidate affinché regolarizzino l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni;
- Visto l'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";
- Vista la legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;
- Visti i principi espressi nell'atto d'indirizzo del Giudice del Registro delle imprese di Modena del 07/06/2022 (prot. 31331/E) che detta all'Ufficio del Registro delle imprese le modalità operative da seguire per notificare, mediante pubblicazione sull'Albo camerale online, i provvedimenti massivi di diretta competenza del Conservatore di cui all'art. 40 del DL 76/2020, destinati ad un'ampia pluralità di soggetti privi di domicilio digitale;
- Vista la comunicazione di Unioncamere n. 11514 del 23 maggio 2022 prot. 30746/E e successiva lettera-rettifica del 10/06/2022 prot. 34296/E, che evidenzia alle Camere di Commercio la possibilità di comunicare la diffida alle imprese individuali - quando siano particolarmente numerose - mediante pubblicazione sul sito camerale, secondo quanto previsto dall'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990 e sulla base di quanto disposto da apposito Regolamento camerale;
- Vista la deliberazione n. 109 del 23/06/2022 della Giunta della Camera di Commercio di Modena e la deliberazione n. 15 del 28/07/2022 del Consiglio della Camera di Commercio di Modena, con le quali è stato approvato il "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese";
- Visto in particolare l'art. 4 comma 1 del Regolamento, che stabilisce: "La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida (...) è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese individuali/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi". Il comma 2 inoltre specifica: "La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma



precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo a tale data. In caso di imprese individuali, dal quindicesimo giorno decorre inoltre l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per la diffida";

- Preso atto che alle imprese inadempienti verrà in seguito applicata la sanzione di cui all'art. 2194 c.c. in misura triplicata e che, in tal caso, l'ufficio del registro delle imprese (in base all'art. 5 comma 2 sopra ricordato) "... contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580";

- Vista la comunicazione di diffida e comunicazione di avvio procedimento, che fa parte integrante del presente provvedimento;

- Visto l'elenco di 22 imprese individuali destinatarie della diffida, che è parte integrante del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso

d e t e r m i n a

1) di approvare l'atto di diffida e comunicazione di avvio procedimento allegato[**Allegato A**], che si ritiene portata a conoscenza delle imprese in elenco[**Allegato B**] mediante la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese, secondo quanto stabilito nel Regolamento camerale citato nelle premesse;

2) che il presente provvedimento sia pubblicato per 45 giorni sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena, nella sezione dedicata al registro delle imprese assieme alla comunicazione di diffida e all'elenco delle imprese destinatarie.

avv. Stefano Bellei



ALLEGATO A

alla determinazione n. 77 del 22/2/2024 - Atto di diffida e
Comunicazione di avvio procedimento



ATTO DI DIFFIDA e COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDIMENTO

(art. 37 D.L. n 76/2020)

AGLI IMPRENDITORI INDICATI NELL'ELENCO ALLEGATO

OGGETTO: DIFFIDA E COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO PER ISCRIVERE IL DOMICILIO DIGITALE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - COMUNICAZIONE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2 L. 241/1990 E IN BASE AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 15 DEL 28/07/2022 EMANATO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 37 D.L. N. 76/2020

Gentile imprenditore (indicato nell'elenco allegato),

il domicilio digitale (PEC) dell'impresa individuale deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel registro delle imprese (v. art. 5 legge n. 221/2012). L'imprenditore deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.

Al momento **non risulta che Lei abbia comunicato** all'Ufficio del Registro delle Imprese di Modena **il domicilio digitale della Sua impresa individuale** (indicata in allegato) oppure il domicilio digitale è stato a suo tempo cancellato d'ufficio perché non valido, revocato o inattivo e **non è stato da Lei sostituito**.

Secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 sopra ricordato e con le modalità disposte nel regolamento camerale indicato in oggetto, Le **viene comunicata formale diffida a regolarizzare la Sua posizione anagrafica e Le viene chiesto** di comunicare il domicilio digitale della Sua impresa individuale **entro 45 giorni** dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo camerale online della Camera di Commercio di Modena.

Comunicando il domicilio digitale della Sua impresa Lei eviterà di dover pagare la sanzione e gli oneri previsti.

La domanda di iscrizione del domicilio digitale è semplice da compilare: può essere da Lei direttamente presentata accedendo alla piattaforma <https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home>, presso cui Lei potrà anche firmare digitalmente la richiesta.

La domanda non è soggetta a imposta di bollo e diritti di segreteria. Per informazioni tecniche su come presentarla e inviarla telematicamente è possibile contattare l'assistenza tramite la piattaforma sopra evidenziata e consultare le istruzioni operative disponibili in SARI al seguente link: <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/mo>.

Scaduto il termine sopra indicato, la Camera di Commercio assegnerà d'ufficio il domicilio digitale alla Sua impresa e **applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per**



omesso adempimento: il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato nello stesso domicilio digitale e conterrà la richiesta di pagare € 60,00 per fini sanzionatori, cui si aggiungeranno le spese di procedimento.

In questo caso il domicilio digitale attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio alla Sua impresa individuale:

- a) avrà la seguente dicitura: `codice_fiscale_impresa@impresa.italia.it`;
- b) **sarà valido solamente per il ricevimento** di comunicazioni e notifiche **e non consentirà** di rispondere alle comunicazioni pervenute;
- c) sarà disponibile all'indirizzo <https://impresa.italia.it> presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- d) sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).

Responsabile del procedimento: Avv. Stefano Bellei

Amministrazione competente: Ufficio Registro Imprese - Camera di Commercio di Modena

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it

Termine di conclusione del procedimento:

- a) entro 5 gg. da quando l'imprenditore comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa. Con l'iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale dell'impresa, si determina l'automatica archiviazione del procedimento d'ufficio;
- b) se l'imprenditore non comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa individuale entro il termine sopra indicato, il procedimento si concluderà entro il 90° giorno dalla comunicazione di avvio del presente procedimento con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel registro delle imprese e con l'irrogazione della sanzione.

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento può essere presentato un sollecito al Conservatore del Registro delle Imprese di Modena.

Distinti saluti

Il Conservatore

Avv. Stefano Bellei



ALLEGATO B

alla determinazione n.77 del 22/2/2024 - elenco imprese
individuali con PEC assente

Allegato B

N.	REA	C. F.	DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA
1	180398	MLGGPP50C22C951R	TECNICA MOLITORIA DI MALAGOLI GIUSEPPE	IMPRESA INDIVIDUALE
2	215280	MRNMRA39T06F839M	MARINO MARIO	IMPRESA INDIVIDUALE
3	225883	CVNGCR57A05C287K	CAVANI GIANCARLO	IMPRESA INDIVIDUALE
4	245018	SLNSRG49B28L483T	SIALINO SERGIO	IMPRESA INDIVIDUALE
5	248996	CHSLLL60E01G250N	CHESI LEONELLO	IMPRESA INDIVIDUALE
6	256134	PLTMRC57E16B819H	PALTRINIERI MARCO	IMPRESA INDIVIDUALE
7	273674	TBLMSM68B01G393D	AUTOTRASPORTI DI TEBALDI MASSIMO	IMPRESA INDIVIDUALE
8	279584	CRRGLL66T59D711D	CORRADINI GISELLA	IMPRESA INDIVIDUALE
9	280438	CRBGPP61L14G393B	CARBONI GIUSEPPE	IMPRESA INDIVIDUALE
10	323112	PRNGCM76H27Z133B	EUROTRASPORTI DI PERNICIARO GIACOMO	IMPRESA INDIVIDUALE
11	327276	SDAMMD57T11Z352W	SAAD MOHAMED	IMPRESA INDIVIDUALE
12	328692	SPSGNR75A06F839M	GLOBAL DI ESPOSITO GENNARO	IMPRESA INDIVIDUALE
13	329510	GWIDLN60E05Z335F	IGWE DANIEL NNANNA	IMPRESA INDIVIDUALE
14	330035	BZORST70L08Z335Q	AUTOTRASPORTI FRANK DI OBAZEE ERNEST FRANK	IMPRESA INDIVIDUALE
15	340404	RHMBBS63C26Z352E	AUTOTRASPORTI RAHMOUNI ABBES	IMPRESA INDIVIDUALE
16	343633	MRS LGU57C04F257D	MORSELLI LUIGI	IMPRESA INDIVIDUALE
17	348268	KHNRHD61T01Z236O	KHAN RASHID TRASPORTI	IMPRESA INDIVIDUALE
18	369285	GBBSRG62D27H769M	GIOBBITRASPORTI DI GIOBBI SERGIO	IMPRESA INDIVIDUALE
19	369306	GHRMLD79M50Z129R	OSANU TRASPORTI DI GHERMAN MIRELA DELIA	IMPRESA INDIVIDUALE
20	378592	FSGBRM61T16Z318J	OFOU GYEABOUR BARIMA	IMPRESA INDIVIDUALE
21	386508	DGLDNC75C19F257T	CICCIO TRASPORTI DI DEGLI ANTONI DOMENICO	IMPRESA INDIVIDUALE
22	395306	MHMSLM70A01Z2P6Z	M.A.TARAR DI MOHAMMAD ASLAM	IMPRESA INDIVIDUALE

